Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
APPROFONDIMENTO TEMATICO • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

# Finanziamenti dei soci e bancarotta per distrazione societaria

*La Suprema Corte consolida i confini dell'inesigibilità legale del credito da finanziamento anomalo, qualificando il rimborso in fase di squilibrio come distrazione patrimoniale anche nelle S.p.A. chiuse.*

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 29 Ottobre 2026 Lettura 17 min

SCHEDA APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
**Approfondimento Scientifico**

INQUADRAMENTO
**Dottrina e Giurisprudenza**

## PRINCIPIO DI DIRITTO

*In tema di reati fallimentari e concorsuali, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore che, in costanza di dissesto o di manifesto squilibrio economico-finanziario, proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola della postergazione legale di cui all'art. 2467 cod. civ., applicabile anche alle società per azioni non quotate a ristretta compagine azionaria; l'inesigibilità della pretesa restitutoria esclude la causa solvendi e sottrae il credito alla concorsualità ordinaria, degradando il prelievo a sottrazione indebita della garanzia patrimoniale comune a favore di crediti postergati rispetto ai creditori terzi.*

**Stato della questione:** quadro interpretativo aggiornato al 29 Ottobre 2026. La Corte di Cassazione Penale ha consolidato il principio secondo cui il rimborso dei versamenti eseguiti dai soci in costanza di squilibrio economico-finanziario vìola il precetto imperativo della postergazione legale ex art. 2467 c.c., rendendo il credito temporaneamente inesigibile e integrando il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, con esclusione radicale della bancarotta preferenziale ed estensione della disciplina alle società per azioni non quotate.

### ABSTRACT (ITALIANO)

**Abstract:** La sentenza della **Cassazione Penale** n. 7389/2026, in sinergia con la coeva pronuncia n. 7052/2026, definisce l'intersezione tra disciplina dei **finanziamenti dei soci e bancarotta per distrazione** nell'ambito delle società di capitali in stato di pre-crisi o decozione. I giudici di vertice chiariscono che i versamenti immessi dai partecipanti in presenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, assumono funzione economica di capitale di rischio. La conseguente **postergazione legale** ex art. 2467 c.c. comporta l'**inesigibilità del credito** sociale; ne discende che l'amministratore il quale disponga rimborsi prima dell'integrale tacitazione degli altri creditori non realizza una mera preferenza fallimentare, bensì una vera e propria sottrazione distrattiva delle risorse alla garanzia patrimoniale comune, assistita dal dolo generico quale coscienza di recare potenziale pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.

### ABSTRACT (ENGLISH)

*The Italian Court of Cassation, in judgment no. 7389/2026 alongside judgment no. 7052/2026, comprehensively delineates the criminal qualification of shareholder loan repayments during corporate financial distress. The Supreme Court establishes that financial contributions injected by shareholders during times of excessive indebtedness or financial vulnerability constitute functional equity substitutes pursuant to Article 2467 of the Italian Civil Code. Under statutory subordination, such shareholder claims become legally unenforceable pending the full satisfaction of external non-subordinated creditors. Consequently, repayment orchestrated by corporate directors constitutes criminal fraudulent bankruptcy through asset misappropriation (bancarotta fraudolenta per distrazione) rather than preferential bankruptcy, applying fully to closely-held joint-stock companies (S.p.A.) and requiring solely generic intent evidenced by the objective foreseeability of harm to the creditor community.*


## Punti chiave dell'analisi

**01.**

**Superamento del dato contabile nominale:**
la qualificazione della dazione prescinde dall'etichetta apposta in bilancio (prestito infruttifero, mutuo o conferimento), rilevando unicamente il contesto temporale e la sussistenza dello squilibrio patrimoniale all'atto dell'erogazione.

**02.**

**Inesigibilità legale e distrazione:**
la postergazione sancita dall'art. 2467 c.c. priva il credito del socio del presupposto dell'esigibilità; la restituzione integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non bancarotta preferenziale.

**03.**

**Estensione alle S.p.A. chiuse:**
la ratio di contrasto alla sottocapitalizzazione nominale e il richiamo operato dall'art. 2497-quinquies c.c. rendono la postergazione direttamente applicabile anche alle società per azioni a base azionaria ristretta o familiare.

**04.**

**Onere probatorio e documentazione extracontabile:**
la mancata giustificazione contabile analitica delle destinazioni dei fondi prelevati fonda la presunzione di distrazione, gravando sull'amministratore l'obbligo di riscontro documentale specifico.

## 01. LA DIALETTICA TRA BANCAROTTA DISTRATTIVA E PREFERENZIALE NELL'EVOLUZIONE NOMOFILATTICA

Nel diritto penale dell'insolvenza e della crisi d'impresa, il discrimine tra rimborso delle risorse fornite dalla compagine sociale e salvaguardia dell'integrità aziendale rappresenta uno dei banchi di prova più complessi per gli interpreti. Il rapporto sistematico tra **finanziamenti dei soci e bancarotta per distrazione** assume una centralità decisiva ogni qualvolta gli amministratori, al manifestarsi dei primi segnali di squilibrio economico o di conclamata tensione finanziaria, decidano di restituire le somme precedentemente versate dai soci, alterando la destinazione dei cespiti a presidio della comune garanzia dei creditori. La dialettica tra le due tradizionali fattispecie incriminatrici — la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e oggi recepita nell'art. 322, comma 1, lett. a, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e la bancarotta preferenziale disciplinata dal comma terzo del medesimo articolo — postula una disamina attenta della causa concreta che sorregge l'attribuzione monetaria.

Se nella bancarotta preferenziale la condotta dell'organo di gestione consiste nel pagamento di un debito liquido ed esigibile con violazione dell'ordine temporale o delle prerogative concorsuali a discapito della *par condicio creditorum*, nell'ipotesi distrattiva il bene fuoriesce definitivamente dal compendio patrimoniale dell'ente senza alcuna **giustificazione causale lecita**. L'imprenditore o l'amministratore che attinge alle riserve liquide aziendali per favorire se stesso o i propri sodali non si limita a compiere una graduazione scorretta dei pagamenti, ma compie un atto di spoliazione patrimoniale suscettibile di elidere la garanzia generica delineata dall'art. 2740 del Codice Civile.

### 1.1 — Garanzia patrimoniale concorsuale e confini strutturali tra distrazione e preferenza

La ricostruzione teorica elaborata dalla giurisprudenza di legittimità muove dall'individuazione del bene giuridico tutelato nei diversi schemi di bancarotta. Mentre la tutela della **massa dei creditori** impone nel delitto di bancarotta preferenziale il rispetto del principio di parità di trattamento tra creditori muniti di pari rango concorsuale, nella fattispecie di distrazione fraudolenta il legislatore punisce il depauperamento oggettivo del patrimonio sociale destinato a soddisfare le obbligazioni d'impresa. Ne consegue che il discrimine qualitativo tra le due figure risiede nella **titolarità del credito** e nella sua immediata esigibilità: la configurabilità della bancarotta preferenziale postula indefettibilmente che il beneficiario del versamento sia titolare di una posizione creditoria certa, liquida ed attualmente riscuotibile verso la società fallita.

Ove difetti il presupposto della piena esigibilità della pretesa creditoria, qualsiasi erogazione monetaria a favore dell'interessato cessa di configurarsi come adempimento estintivo di un'obbligazione d'impresa e assume la fisionomia materiale della **distrazione patrimoniale**. Sotto il profilo penale, la restituzione di danaro priva di titolo debitorio azionabile si risolve in un atto dispositivo sine titulo che impoverisce la garanzia dei creditori terzi, trasformando l'operazione in una violazione radicale dell'art. 216 della legge fallimentare. La costante elaborazione pretoria esclude che l'amministratore possa schermare la natura distrattiva del prelievo invocando l'asserita volontà di soddisfare un debito pregresso, laddove le somme erogate risultino vincolate alle finalità di esercizio o soggette a vincoli legali di indisponibilità.

In questa prospettiva, la dottrina penalistica e i giudici di legittimità hanno progressivamente affinato il concetto di **causa di giustificazione civilistica** dell'atto gestorio: l'efficacia liberatoria del pagamento richiede la sussistenza di un debito reale verso un terzo o verso lo stesso socio, il cui soddisfacimento non sia precluso da regole legali imperative incidenti sul momento dell'esigibilità e della liquidità concorsuale.

### 1.2 — Il superamento del dato formale contabile a favore della sostanza economica

Un profilo di particolare rilievo nell'evoluzione degli indirizzi interpretativi riguarda il valore probatorio da attribuire alle qualificazioni contabili adottate dagli amministratori. Nei contesti di crisi d'impresa, non è raro riscontrare l'appostazione delle immissioni finanziarie dei soci sotto la voce generica di **finanziamento infruttifero** o di prestito temporaneo, con l'obiettivo recondito di sottrarre le somme alla disciplina vincolistica propria del capitale sociale. La giurisprudenza della Suprema Corte ha tuttavia chiarito che, ai fini della qualificazione della bancarotta, occorre guardare alla **reale sostanza economica** dell'operazione piuttosto che al *nomen iuris* utilizzato nei mastrini contabili o nelle delibere assembleari.

Tale approccio sostanzialistico trova il suo fondamento nell'art. 2467 del Codice Civile, il quale equipara agli apporti di capitale i finanziamenti erogati in qualsiasi forma laddove sussista una marcata sproporzione tra indebitamento e mezzi propri. Il dato temporale dell'immissione delle risorse — segnato dal momento in cui l'azienda avrebbe richiesto un conferimento di rischio — imprime al credito una specifica conformazione giuridica. La natura sostitutiva del capitale di rischio impedisce di considerare il socio alla stregua di un comune creditore commerciale o finanziario, determinando l'inefficacia delle clausole di rimborso immediato in costanza di dissesto e radicando il divieto di estinzione anticipata.

La collocazione dell'apporto nell'area dei **finanziamenti anomali** trasforma la dazione in un elemento stabilmente preordinato all'assorbimento delle perdite d'esercizio, con la conseguenza che ogni restituzione disposta in difetto della preventiva liquidazione del ceto creditorio ordinario vìola il divieto di distribuzione del capitale netto, integrando la condotta tipica di distrazione patrimoniale.

## 02. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE N. 7389/2026: ONERE PROBATORIO E QUALIFICAZIONE DEI RIMBORSI

Con la sentenza n. 7389 depositata il 24 febbraio 2026, la Suprema Corte di Cassazione Penale ha ribadito i principi cardine che governano l'imputazione di bancarotta in presenza di prelievi e restituzioni operate dai vertici societari in epoca antecedente alla declaratoria di fallimento. Il pronunciamento si sofferma con peculiare rigore sul tema del discrimine tra **finanziamenti dei soci e bancarotta per distrazione**, analizzando compiutamente sia il riparto dell'onere probatorio relativo alla reale destinazione dei beni aziendali, sia l'efficacia paralizzante derivante dal regime di postergazione legale disciplinato dall'art. 2467 del Codice Civile.

### 2.1 — La vicenda Iaboni: prelievi ingiustificati, doveri di veridicità e interpello del curatore

La vicenda processuale traeva origine dalla condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale inflitta all'amministratore unico di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone nel settembre 2018. All'imputato venivano contestati plurimi prelievi ingiustificati eseguiti nel corso del 2013 per un ammontare complessivo eccedente i sessantaquattromila euro, ripartiti tra somme distolte direttamente dai conti correnti bancari (oltre ventinovemila euro appostati a crediti verso terzi) ed erogazioni prelevate in contanti dalla **cassa sociale** (oltre trentacinquemila euro giustificati a titolo di restituzione prestito soci).

La difesa del ricorrente sosteneva che le somme prelevate dalla cassa integravano un mero rimborso di prestiti effettuato ben cinque anni prima del fallimento, allorché la società non versava in alcuna situazione di dissesto conclamato, e che la documentazione extracontabile prodotta in giudizio provava l'avvenuto impiego delle restanti somme per il soddisfacimento di debiti verso fornitori, dipendenti ed istituti bancari. La Suprema Corte ha nondimeno confermato la doppia statuizione di condanna dei giudici di merito, sottolineando come la posizione di garanzia assunta

dall'amministratore verso i creditori gli imponga specifici doveri di veridicità, presidiati dall'art. 87 della legge fallimentare in sede di **interpello del curatore**.

L'omessa o incongrua giustificazione dei cespiti non rinvenuti dalla curatela all'apertura del concorso radica una presunzione legittima di **distrazione delle risorse**, risultando del tutto inidonee le generiche asserzioni difensive volte a giustificare i prelievi con generiche spese di gestione prive di rigoroso riscontro probatorio nelle registrazioni aziendali obbligatorie.

### 2.2 — L'onere della prova e i limiti della documentazione extracontabile nel giudizio penale

Sotto il profilo istruttorio, la decisione in commento offre rilevanti indicazioni applicative in merito al valore probatorio delle c.d. pezze giustificative extracontabili. Nel giudizio penale d'impresa, l'**onere della prova** a carico dell'organo gestorio non configura un'illegittima inversione dell'onere probatorio processuale, bensì un onere di allegazione concreta e specifica imposto a colui che ha avuto l'esclusiva disponibilità materiale e contabile dei flussi finanziari dell'ente. L'amministratore imputato non può limitarsi a produrre fascicoli disordinati di ricevute o prospetti sprovvisti di data certa e di correlazione funzionale con l'oggetto sociale.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che la documentazione extracontabile valutata nel caso di specie risultava del tutto incongruente sia sotto il profilo cronologico sia per gli importi rispetto all'entità dei singoli prelevamenti, mancando qualsivoglia prova che le spese dedotte fossero state compiute nell'interesse della società fallita anziché per finalità private dell'amministratore o di terzi sodali. In sede contenziosa, la produzione di **quietanze generiche** o di scontrini decontestualizzati non vince la presunzione di distrazione, richiedendosi che ciascuna spesa sia puntualmente collegata a un'obbligazione sociale effettiva e regolarmente iscritta nel bilancio d'esercizio.

La mancata dimostrazione della reale destinazione aziendale del danaro prelevato dalla cassa sociale consolida pertanto l'addebito di spoliazione dolosa del patrimonio, confermando l'inutilizzabilità di difese basate sulla mera allegazione di costi operativi non riscontrabili dai documenti ufficiali d'impresa.

> *La restituzione di finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, in violazione del vincolo della postergazione ex art. 2467 c.c., assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera preferenza fallimentare, integrando la bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale.*

### 2.3 — La postergazione dei finanziamenti anomali e la natura distrattiva del rimborso

Il nucleo motivazionale più rilevante della sentenza n. 7389/2026 investe il rigetto della richiesta difensiva di riqualificazione del reato in bancarotta preferenziale [1]. La Suprema Corte chiarisce che l'amministratore il quale estingua un proprio presunto credito verso l'ente in costanza di dissesto o di manifesto squilibrio patrimoniale pone in essere una condotta radicalmente diversa dal favorire un creditore concorsuale. La restituzione assume un disvalore penale autonomo e più severo, giacché il rimborso dei versamenti effettuati dai soci in un periodo di grave tensione finanziaria vìola il precetto imperativo dell'art. 2467 del codice civile.

La Corte di legittimità ribadisce che la dicitura normativa che definisce i finanziamenti postergati quali apporti concessi in qualsiasi forma supera ogni disputa formale circa la distinzione tra **versamenti in conto capitale**, versamenti a fondo

perduto o prestiti a titolo di mutuo infruttifero. Ciò che assume rilievo decisivo è la collocazione temporale e funzionale dell'apporto: quando il denaro viene immesso in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole eseguire un aumento di capitale di rischio, la somma resta vincolata alla conservazione dell'oggetto sociale e non può essere retrocessa prima della completa tacitazione dei creditori terzi.

Il credito restitutorio risulta pertanto **inesigibile ex lege** durante tutta la fase di squilibrio, privando il pagamento della causa debendi civilistica e trasformando l'atto di liquidazione in un illecito depauperamento del patrimonio sociale a favore dell'organo amministrativo o della compagine di maggioranza.

## 03. FINANZIAMENTI DEI SOCI E BANCAROTTA PER DISTRAZIONE NELLE SOCIETÀ PER AZIONI CHIUSE

L'ambito di operatività del binomio tra **finanziamenti dei soci e bancarotta per distrazione** trova una decisiva estensione nomofilattica nella coeva pronuncia della Corte di Cassazione Penale n. 7052 del 20 febbraio 2026. La sentenza affronta una tematica di cruciale rilevanza applicativa: la trasposizione del principio di postergazione legale di cui all'art. 2467 del Codice Civile — collocato sistematicamente nella disciplina della società a responsabilità limitata — all'interno dei modelli azionari tradizionali non quotati, caratterizzati da una base proprietaria chiusa o familiare.

### 🏛 3.1 — Il principio di Cassazione Penale n. 7052/2026: applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle S.p.A. chiuse

Il caso esaminato dai giudici di piazza Cavour riguardava l'amministratore unico di una società per azioni fallita (la SER.COM S.p.a.), condannato per aver distratto oltre centodiciannovemila euro a titolo di rimborso parziale di finanziamenti precedentemente erogati da lui medesimo e dal coniuge, entrambi titolari del pacchetto azionario. Il ricorrente sosteneva che il prelievo non potesse integrare la distrazione fraudolenta ma al più una bancarotta preferenziale, eccependo l'inapplicabilità per via analogica dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni in virtù del principio di tassatività della legge penale.

La Suprema Corte ha disatteso la censura, affermando la piena conformità della statuizione ai canoni di legalità penale [2]. Il Collegio ha rammentato che la previsione dell'art. 2467 c.c. esprime una clausola generale di tutela dell'integrità del capitale reale, estesa anche ad altri tipi societari attraverso il rinvio di cui all'art. 2497-quinquies del Codice Civile per le ipotesi di direzione e coordinamento. Tale impianto civilistico preclude ai soci di società per azioni chiuse, che rivestano contestualmente posizioni gestorie o di controllo effettivo assimilabili a quelle dei soci di S.r.l., di giovarsi del regime ordinario del mutuo commerciale.

La riconduzione della condotta nell'alveo della distrazione discende dalla circostanza che il precetto penale dell'art. 216 della legge fallimentare tutela l'integrità patrimoniale concorsuale; pertanto, l'estensione dell'inesigibilità del credito alle **società per azioni chiuse** non integra alcuna analogia in *malam partem*, operando l'art. 2467 c.c. come mera regola di qualificazione del rapporto civilistico sottostante che priva l'atto dispositivo della propria causa giustificativa. Sul punto, analoghi profili di rigore ermeneutico sono stati ribaditi da questa Rivista in tema di **concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta e motivazione della condotta**, evidenziando come l'intesa distrattiva tra gestori e soci elida ogni apparenza di liceità dell'atto.

### 3.2 — Sottocapitalizzazione nominale, leverage e doveri di fedeltà dell'organo gestorio

La *ratio* politico-criminale che giustifica l'applicazione della postergazione risiede nel contrasto alla **sottocapitalizzazione nominale**. Nelle compagini chiuse, i soci tendono sovente a finanziare l'attività operativa attraverso prestiti diretti anziché mediante conferimenti a capitale di rischio, riservandosi la possibilità di rientrare in possesso delle somme prima dei creditori esterni non appena emergano indici di dissesto. L'accertamento peritale condotto nella fattispecie di cui alla sentenza n. 7052/2026 aveva dimostrato uno squilibrio marcato tra indebitamento complessivo e patrimonio netto mediante l'indice contabile di **leverage finanziario**, segnalato persino dal collegio sindacale sin dagli esercizi precedenti.

L'amministratore che vanti la doppia qualifica di gestore e socio sovventore non può ignorare l'anomalia funzionale dell'apporto. I **doveri di fedeltà societaria** e la posizione di garanzia verso i terzi gli vietano di disporre il rimborso dei propri versamenti in presenza di perdite o tensioni di liquidità, poiché tale comportamento concreta una preferenza abusiva che sacrifica la garanzia patrimoniale concorsuale. La disciplina penale recepisce fedelmente tali obblighi civilistici: disporre il rientro delle somme significa spogliare l'ente di risorse vincolate al perseguimento dell'oggetto sociale, esponendo scientemente i creditori futuri al rischio dell'insolvenza.

La cointeressenza patrimoniale tra chi decide il rimborso e chi ne beneficia funge pertanto da primario **indice di fraudolenza**, confermando che l'atto non può essere declassato a mera violazione della *par condicio*, ma incarna l'essenza stessa della spoliazione patrimoniale in danno della platea dei creditori.

## 04. INESIGIBILITÀ DEL CREDITO, SOTTRAZIONE ALLA CONCORSUALITÀ E STRUTTURA DEL DOLO GENERICO

L'approfondimento dogmatico condotto dalla nomofilachia di legittimità disvela come la qualificazione penale del rimborso tragga linfa dalla peculiare natura dell'**inesigibilità legale del credito** postergato. A differenza delle ordinarie cause di prelazione o gradazione previste nel codice civile, l'art. 2467 c.c. non stabilisce un mero ordine di preferenza processuale nel futuro riparto fallimentare, ma incide direttamente sulla genetica esigibilità della pretesa restitutoria. Fintanto che perdura la condizione di eccessivo squilibrio finanziario o di tensione patrimoniale, il diritto del socio alla restituzione dell'apporto finanziario resta temporaneamente paralizzato *ex lege*, risultando giuridicamente inesigibile sia nei rapporti interni tra società e compagine sociale, sia nei confronti della massa dei creditori concorsuali.

Tale inesigibilità produce quale effetto immediato la **sottrazione alla concorsualità** del credito del socio finanziatore. La fattispecie di bancarotta preferenziale postula la presenza di crediti concorrenti, certi ed attualmente esigibili, tra i quali l'imprenditore decida arbitrariamente di soddisfarne taluni a discapito di altri in violazione della parità di trattamento concorsuale. Allorché l'amministratore prelevi liquidità sociale per rimborsare un credito che l'ordinamento considera inesigibile prima della liquidazione integrale di ogni altro debito sociale, egli non attua alcuna graduazione preferenziale tra creditori concorrenti, ma esegue un pagamento privo di titolo giuridico azionabile. L'operazione assume i connotati oggettivi di un distacco ingiustificato di risorse dal patrimonio dell'impresa, degradando a vera e propria distrazione patrimoniale a danno della generale garanzia ex art. 2740 del Codice Civile.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di **pericolo concreto** a dolo generico. Non è affatto richiesta la specifica intenzione di arrecare danno al ceto creditorio né la consapevolezza dello stato d'insolvenza irreversibile, essendo sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza e volontà di distaccare i cespiti dal compendio societario con la prevedibilità del pericolo che tale decurtazione determinerà per il soddisfacimento delle future ragioni creditorie. Come analizzato da questa Rivista in

tema di **bancarotta da operazioni dolose e sufficienza del dolo generico** [D1], la volizione dell'atto depauperativo in una congiuntura di comprovata criticità finanziaria integra pienamente il coefficiente soggettivo del delitto fallimentare.

In una prospettiva di rigoroso *distinguishing* applicativo, occorre tuttavia precisare i confini in cui la disciplina della postergazione e la qualificazione distrattiva non trovano applicazione, integrando una **fattispecie diversa**. La presunzione di finanziamento anomalo non opera allorché l'apporto sia stato concesso dai soci in una fase storica di accertata floridezza e solidità economico-patrimoniale dell'impresa, priva di sproporzioni tra capitale di rischio e debito bancario, ovvero qualora la dazione sia stata formalizzata quale mutuo di scopo finalizzato all'acquisizione di cespiti patrimoniali specifici destinati ad incrementare stabilmente l'attivo sociale (a differenza di quanto accade per i versamenti indistinti immessi nella cassa comune per fronteggiare perdite correnti). In tali circostanze delimitate, il credito del socio sorge quale credito ordinario chirografario esigibile, sicché la sua estinzione anticipata potrà integrare al più gli estremi della bancarotta preferenziale, salvo che emergano ulteriori indici sintomatici di una preordinata spoliazione patrimoniale.

## 05. CONCLUSIONI E PROFILI OPERATIVI PER GLI ORGANI GESTORI

Il quadro nomofilattico delineato dalle sentenze n. 7389/2026 e n. 7052/2026 traccia un perimetro rigoroso per la gestione della liquidità nelle società di capitali in fase di pre-crisi o squilibrio finanziario. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte ribadisce che la tutela della garanzia patrimoniale concorsuale prevale nettamente sull'interesse del socio a recuperare i capitali immessi per fronteggiare la carenza di liquidità. Il nodo tra **finanziamenti dei soci e bancarotta per distrazione** impone agli amministratori, ai sindaci e ai professionisti contabili l'adozione di rigorosi presidi organizzativi conformi agli adeguati assetti societari delineati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Sul piano della difesa tecnica in giudizio, l'avvocato penalista chiamato ad assistere l'amministratore indagato o imputato per distrazione patrimoniale deve governare con precisione il riparto dell'**onere probatorio**. Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dell'accusa o produrre documentazione contabile disordinata. È indispensabile predisporre tempestive perizie contabili retrospettive finalizzate ad accertare la reale condizione economica dell'ente al momento dell'erogazione del prestito, dimostrando che l'apporto fu effettuato in una fase di fisiologico equilibrio finanziario e non già in presenza di perdite o sottocapitalizzazione. Ove si intenda sostenere la natura ordinaria del mutuo, la difesa deve fornire prova della stipula di contratti di mutuo assistiti da data certa anteriore alla crisi e corredati da piani di ammortamento effettivamente rispettati.

Inoltre, qualora le dazioni siano state finalizzate all'acquisto di specifici investimenti o beni produttivi, l'allegazione della prova del mutuo di scopo costituisce la via maestra per escludere la presunzione di finanziamento anomalo sostitutivo del capitale. In sede di **eccezioni difensive**, occorrerà altresì verificare la sussistenza dei presupposti del dolo generico, confutando la tesi dell'accusa qualora emerga che l'amministratore ha agito nel ragionevole affidamento della solvibilità dell'ente supportato da attestazioni asseverate degli organi di vigilanza.

## FONTI UTILIZZATE

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

— Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, artt. 87, 216 e 223.

### D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

— Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, artt. 322 e 329.

### Codice Civile

— Artt. 2467, 2497-quinquies e 2740 in tema di finanziamenti dei soci, direzione unitaria e garanzia patrimoniale.

### Codice Penale

— Artt. 43, 62-bis, 110, 133, 163 e 164.

### Codice di Procedura Penale

— Artt. 173 disp. att., 491, 521, 591, 606 e 627.

## GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza 24 febbraio 2026, n. 7389**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non bancarotta preferenziale il rimborso di prestiti soci in presenza di squilibrio patrimoniale in violazione dell'art. 2467 c.c., gravando sull'amministratore l'onere di specifica dimostrazione documentale della destinazione aziendale delle somme prelevate.

2. **Cassazione Penale, sentenza 20 febbraio 2026, n. 7052**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: la regola della postergazione dei finanziamenti concessi in situazione di squilibrio ex art. 2467 c.c. trova piena applicazione anche alle società per azioni non quotate chiuse, rendendo il credito temporaneamente inesigibile e qualificando la restituzione come distrazione patrimoniale punibile a titolo di dolo generico.

## DOTTRINA RICHIAMATA

D1. **Redazione di Metodo Giuridico**

— *Bancarotta da operazioni dolose e debiti fiscali: il dolo generico*, in *Metodo Giuridico*, 22 ottobre 2026, consultabile online . Punto: approfondimento sulla fisionomia dell'elemento psicologico nei reati fallimentari societari a pericolo concreto e limiti dell'allegazione della crisi di liquidità.

MG

## Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.